

## **L. 18 marzo 1958, n. 325.**

### **Disciplina del commercio interno del riso.**

(pubbl. in *Gazz. Uff.* n. 92 del 16 aprile 1958).

1.1 Il nome di riso è riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura.

2. È tuttavia consentito l'utilizzo del nome riso per il prodotto al quale sia stata comunque asportata la lolla, non rispondente alla definizione di cui al comma 1 purchè sia accompagnato dalla indicazione relativa alla diversa lavorazione o al particolare trattamento subito dal risone, quali riso integrale, riso parboilet, riso soffiato.<sup>(1)</sup>

2. Le varietà di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:

- a) comune o originario;
- b) semifino;
- c) fino;
- d) superfino.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato è determinata la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, che formano parte integrante della denominazione di vendita.<sup>(II)</sup>

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varietà con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.<sup>(II)</sup>

Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre.<sup>(II)</sup>

3. È vietato qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con l'aggiunta di qualsiasi sostanza che possa modificarne il colore naturale o comunque alterarne la composizione naturale.

Sono consentiti i normali trattamenti per la lavorazione a camolino con uso di olii vegetali e commestibili e di olii di vaselina inodori e incolori per la lavorazione a brillato con glucosio e talco.

Sono tuttavia consentiti i trattamenti tipo <<parboiled, converte>> o simili diretti a conservare al riso le sue proprietà originarie e migliorarne in cottura la resistenza allo spappolamento.

Sono pure consentiti i trattamenti tipo oneminute a <<riso soffiato>> e quelli tendenti ad ottenere l'arricchimento o la vitaminizzazione del riso, salva la osservanza delle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanità.

4. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana:

- a) miscele di risi superfini, fini, semifini e comuni o originari; per i primi tre gruppi è vietata la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo. Le miscele di risi appartenenti a varietà del gruppo <<superfino>>, <<fino>>, <<semifino>> o varietà non classificate oppure a quelle del gruppo comune o

---

<sup>(1)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.109.

<sup>(II)</sup> comma così sostituito dall'art. 28, comma 3 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.109.

originario sono consentite, purché vendute con la sola indicazione di <<Riso comune sottotipo>>, ovvero <<Riso originario sottotipo>>, da riportarsi sulla confezione e sui cartellini con caratteri ben visibili, di formato non inferiore ad un centimetro di altezza;

b)riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana;

c)col nome di riso, o con riferimento a varietà dello stesso, il risetto, anche se contenente riso della misura del 70 per cento. Tale prodotto può essere venduto solo con la denominazione di <<Risetto>>, che deve essere apposta sulle confezioni e sui cartellini con caratteri non inferiori ad un centimetro di altezza.

Si intende destinato all'alimentazione umana quel riso che non porti la dicitura <<non atto all'alimentazione umana>> sui cartellini e sugli involucri. Tale dicitura deve essere apposta in modo ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a due centimetri di altezza.

Negli esercizi all'ingrosso e al minuto, ove si vendono anche altri generi alimentari, il riso non atto all'alimentazione umana deve essere posto in imballaggi chiusi e sigillati non in vista al pubblico, oppure deve essere denaturato, in modo ben evidente, con soluzione al bleu di metilene.<sup>(III)</sup>

5. Qualora il riso sia posto in vendita preconfezionato in imballaggi chiusi all'origine oltre alle indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura, sulle confezioni deve essere indicata la varietà e può essere indicato il gruppo di appartenenza<sup>(IV)</sup>.

È consentita la indicazione di riso <<Riso extra>> per quei risi aventi difetti e impurità non superiori ad un terzo delle tolleranze stabilite nel decreto di cui all'art. 2. Tale indicazione deve essere però sempre accompagnata dalle denominazioni obbligatorie di cui al presente articolo e non deve essere espressa in caratteri più grandi o appariscenti.

Per i <<Risi extra>> il limite massimo di rottura non può comunque eccedere l'1,5 per cento in peso.

(V).

Le varietà di riso non comprese fra quelle indicate nel decreto previsto dall'art. 2, devono essere poste in vendita come appartenenti al gruppo comune o originario.

Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purchè riportate con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie e sullo stesso verso su cui figurano le diciture stesse.

Non sono ammesse indicazioni diverse da quelle previste dal presente articolo e sono comunque vietate le indicazioni o figurazioni tali da poter indurre in errore l'acquirente.

Sono considerati posti in vendita:

a) i quantitativi di riso che si trovano presso le ditte produttrici, quando siano in confezioni sigillate;

b) i quantitativi di riso che si trovano nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso o al dettaglio;

---

(III) Così sostituito dall'art.2 L. 5 giugno 1962, n.586.

(IV) Gli originari commi 1 e 2 sono stati sostituiti dall'art. 28, comma 2 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.109.

(V) comma abrogato dall'art.28, comma 4 D.L.g.S.O. 27 gennaio 1992, n.109.

c) i quantitativi di riso comunque in trasferimento, quando non destinati a industrie di lavorazione.<sup>(VI)</sup>

**6.** È ammessa la vendita di riso con tolleranze superiori a quelle stabilite ai sensi dell'art.2, nonché dei risi ibridi o derivanti da risi imperfetti, purchè sulla confezione e sui cartellini venga apposta ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli delle altre diciture l'indicazione di <<Riso sottotipo>> e della percentuale di rottura.

Tuttavia è vietato porre in vendita, vendere o comunque immettere al consumo, anche quale sottotipo, riso avente una percentuale di rottura superiore al 12 per cento in peso.

È consentita la vendita di varietà di riso avente una percentuale di grane striate rosse superiori ai limiti delle tolleranze stabilite ai sensi dell'art.2, purchè alle indicazioni obbligatorie e con gli stessi caratteri sia aggiunto il termine <<Ostigliato>><sup>(VII) (VIII)</sup>.

**7.**.....<sup>(IX)</sup>.

**8.** Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel R.D.L. 15 ottobre 1925, n.2033, convertito nella L.18 marzo 1926, n.562, nonché del relativo regolamento approvato con R.D. 1° luglio 1926, n.1361, e successive modificazioni ed integrazioni.<sup>(X)</sup>

**9.** In ogni caso in cui, agli effetti giudiziari od amministrativi della presente legge, occorra una revisione dell'analisi, questa sarà eseguita da uno degli Istituti seguenti:

- 1) dalla Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dagli Istituti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
- 2) Dall'Istituto superiore di sanità, per quelle eseguite dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi, per quanto ha riferimento alle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanità.

Il quantitativo di riso da prelevare per ogni campionamento deve essere per lo meno di grammi 600.

**10.** Le disposizioni della presente legge si applicano al riso destinato al consumo interno.

Il riso in esportazione deve essere accompagnato da documenti ufficiali comprovanti la destinazione del prodotto.

**11.** La violazione delle disposizioni di cui all'artt. 1 e 3 è punita con l'ammenda da lire 250.000 a lire 2.500.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Nei casi più gravi, ed in quello di recidiva, si applica anche l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attività industriale da trenta giorni ad un anno.

---

<sup>(VI)</sup> Così sostituito dall'art. 3 L. 5 giugno 1962, n.586.

<sup>(VII)</sup> L'articolo è da ritenersi abrogato ai sensi del D.P.R. 322/1982, a sua volta abrogato dal D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n.109, là ove prescrive le modalità delle indicazioni.

<sup>(VIII)</sup> Articolo abrogato dall'art. 28, comma 4 D.L.gs.27 gennaio 1992, n.109.

<sup>(IX)</sup>

<sup>(X)</sup> Così sostituito dall'art. 6 L.5 giugno 1962, n.586.

**12.** La violazione delle disposizioni di cui all'art.4, lettera *b*), è punita con la multa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 e l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attività industriale da trenta giorni ad un anno, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

**13.** Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio miscele di riso vietate ai sensi dell'art.4, lettera *a*) è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Se la miscela risulta composta di risi appartenenti allo stesso gruppo ed omogenei alla cottura l'ammenda è ridotta ad un terzo.

**14.** Le violazioni delle disposizioni contenute negli artt.4, primo comma, lettera *c*), 5 e 6 sono punite con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Le violazioni delle disposizioni contenute nell'art.4, secondo e terzo comma, e nell'art.7 sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.<sup>(XI)</sup>

**14-bis.** Le pene stabilite dagli artt. 11, 12, 13 e 14 sono triplicate se la violazione si riferisce ai quantitativi di prodotti superiori a 100 quintali, sono ridotte ad un terzo se la violazione riguarda quantitativi di prodotti inferiori ad un quintale.<sup>(XII)</sup>

**14-ter.** Le disposizioni di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo riso in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.<sup>(XIII)</sup>

**15.** Nelle ipotesi di cui agli artt. 11 e 12 è disposto che il sequestro della merce.

In caso di condanna la merce è confiscata ed utilizzata a beneficio dello stato o distrutta.

**16.** Il giudice, nel pronunciare condanna per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14, primo comma, dispone:

- a*) che siano poste a carico del condannato le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;
- b*) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato, almeno su un giornale locale e su un quotidiano;
- c*) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.

**16-bis.** Per le contravvenzioni previste dalla presente legge è ammessa l'oblazione.

In ogni caso, a carico dei responsabili debbono essere poste, oltre le spese processuali anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati<sup>(XIV)</sup>.

---

<sup>(XI)</sup> Così sostituito dall'art. 7 L. 5 giugno 1962, n.586.

<sup>(XII)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 8 L. 5 giugno 1962, n.586.

<sup>(XIII)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 9 L. 5 giugno 1962, n.586.

<sup>(XIV)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 10 L. 5 giugno 1962, n.586.

17. La presente legge entra in vigore alla data di pubblicazione della tabella prevista al terzo comma del precedente art. 2

(VII) (XV)

18. In caso di variazione, negli anni successivi, della tabella di cui al terzo comma dell'art.2, è consentita una tolleranza, a partire dalla data della relativa pubblicazione, di giorni sessanta per lo smaltimento delle scorte industriali di riso e di giorni centoventi per la vendita delle scorte di riso esistenti in commercio.

### **Giurisprudenza**

1. *Non si può escludere il concorso del reato di cui all'art. 5 L.18 marzo 1958, n.325, con quello di cui all' art. 515. Cod. Pen.; nel primo la materialità è stabilita dal solo fatto di vendere, di porre in vendita e di porre comunque in commercio riso non confezionato nei modi di legge, nel secondo si richiede l'inganno dell'acquirente con consegna di aliud pro alio; quando si tratta di reato concorrente il medesimo può essere contestato anche in udienza.*

*L'incompetenza territoriale non può essere rilevata dopo la chiusura del dibattimento.*

(Cass. Pen., 20 gennaio 1960, Pasquinetti, in <<Rep. Foro It.>>, 1960, 1015, 67-68)

2. *Nel caso di vendita di riso con percentuale di rottura superiore a quella prescritta, ha giuridico rilievo la circostanza di come si sia venduto il riso, sfuso o in imballaggi sigillati, perchè nel primo caso la pena è meno grave, mentre nel secondo è obbligatoria anche la pubblicazione della sentenza non prevista per il primo caso.*

(Cass. Pen., 13 ottobre 1961, Corona, in <<Rep. Foro It.>>, 1962, 1132, 152)

3. *Nel caso di vendita di riso sfuso con percentuale di rottura superiore al massimo consentito, il venditore non può essere assolto per insufficienza di prove sulla destinazione del riso alla alimentazione umana o a mangime quando non sia stata apposta la prescritta indicazione <<non destinati alla alimentazione umana>> sui cartellini ed involucri, perchè il riso non destinato a tale alimentazione negli esercizi all'ingrosso o al minuto, ove si vendano anche altri generi alimentari, deve essere posto in confezioni chiuse o sigillate oppure deve essere individuato con soluzione blu di metilene.*

(Cass, Pen., 31 marzo 1964, Ingrosso, in <<Rep. Foro It.>>, 1964, 1081, 69)

4. *Sussiste rapporto di specialità fra due norme incriminatrici ai sensi dell'art. 15 cod. Pen. allorchè una di esse comprenda tutti gli elementi costitutivi del reato previsto dall'altra con un quid pluris rappresentato da elementi specifici caratterizzanti. Tale rapporto non sussiste fra la norma dell'art. 6 L. 18 marzo 1958, n.325, così come risulta dopo la modifica apportata con l'art. 4 L. 3 luglio 1962, n.582, la quale impone il divieto assoluto di vendere, porre in vendita e comunque mettere in commercio anche come riso sottotipo, riso avente una percentuale di rottura superiore al dodici per cento, e la norma dell'art. 515 cod. Pen. Che, invece, postula la consegna, nell'esercizio del commercio, di una cosa diversa da quella pattuita e dichiarata.*

---

(XV) Si omettono gli ultimi due commi in quanto conteneti disposizioni transitorie oramai superate.

*Se, pertanto, il produttore consegna al commerciante al dettaglio un quantitativo di riso, sia pure qualificandolo sottotipo, con una percentuale di rottura non solo diversa da quella dichiarata ma addirittura superiore alla massima consentita (dodici per cento) in violazione del predetto divieto assoluto, non può invocarsi l'applicazione dell'art. 15 cod. pen. Poichè si versa nella ipotesi di concorso formale di reati, violandosi con un'unica azione due diversi autonomi precetti sanzionati penalmente.*

(Cass. Pen., sez. VI, 28 febbraio 1967, Vignola, in <<Giust. Pen.>>, 1967, II, 1255)

*5. Agli effetti dell'art. 516 cod. pen. La nozione di genuinità deve essere desunta da un criterio fisico-chimico; e alla stregua di codesto criterio, può considerarsi non genuina solo la sostanza di cui ad opera dell'uomo, sia stata alterata la normale composizione mediante sottrazione o sostituzione di elementi essenziali caratteristici o mediante interposizione di elementi estranei, non anche quella che manchi dei requisiti di qualità prescritti dalla legge, per difetto originario o la preparazione, conservazione e selezione; questo difetto di qualità, peraltro, può acquistare rilevanza rispetto alle disposizioni speciali sui diversi prodotti, ed eventualmente anche rispetto alla norma dell'art. 515 cod. pen.*

*In applicazione dei suesposti principi, deve escludersi la sussistenza del delitto previsto dall'art. 516 cod. pen. Nel caso in cui sia stato messo in vendita un certo quantitativo di riso costituito esclusivamente da <<rottura>>.*

(Cass. Pen., 13 giugno 1962, Riccardi, in <<Giust. Pen.>>, 1963, II, 435)

*6. L'art. 177 trattato istitutivo della CEE ha devoluto alla competenza della corte di giustizia delle Comunità europee la pronuncia sulla <<validità e l'interpretazione degli atti compiuti dagli organi istituzionali della Comunità, sempre che la giurisdizione di uno degli stati membri reputi, per emanare la sua sentenza, necessaria una decisione su tale punto>>.*

*Il regolamento 4 agosto 1964, n. 104 della Commissione della CEE non ha nulla a che vedere con la L. 5 giugno 1962, n. 586, trattandosi di atti con oggetto completamente diverso; mentre il regolamento comunitario n. 104/64 ha per scopo di fissare sia <<i coefficienti di equivalenza fra le qualità di riso>> sia <<le qualità tipo>> unicamente per determinare il cosiddetto <<prezzo d'intervento>> (assicurare a tutti i detentori di riso dei Paesi della Comunità la facoltà di conferire il prodotto ad organismi nazionali con il diritto di percepire un prezzo garantito), la L. n. 325 del 1958 ha per esclusivo oggetto la disciplina del commercio <<interno>> del riso, con un complesso di norme, tra cui la classificazione del riso nei gruppi: comune, semifino, fino e superfino, tutte dirette alla protezione del consumatore; pertanto, non vi è alcun contrasto tra i dieci tipi del regolamento comunitario n. 104/64 e i quattro gruppi della L. 325/1958, ben potendo coesistere la diversità di classificazione per la diversità degli scopi cui sono informati i due atti legislativi.*

(Cass. Pen., 28 marzo 1968, Bernardelli, in <<Rep. Foro It.>>, 1969, 553, 89-90)

*7. È apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione quello sulla illiceità della aggiunta alla indicazione del riso (semifino) la parola <<fiore>>, come idonea a indurre in errore l'acquirente, perchè negli usi commerciali del luogo tale denominazione è usata per qualificare prodotti sottoposti a procedimenti selettivi di alta specializzazione che mancavano nella specie.*

(Cass. Pen., 17 gennaio 1962, Cotta, in <<Rep. Foro It.>>, 1962, 1132, 153)

8. *Ai sensi della L. 18 marzo 1958, n.325 è fatto divieto di porre in vendita qualsiasi miscela di risi sia con riguardo ai gruppi (Risi superfini, fini, semifini, comuni) sia con riguardo alle varietà nell'ambito di ciascun gruppo.*

*La tolleranza prevista dagli art. 2 e 3 della legge riguarda non le miscele, ma solo il commercio di risi che, sempre appartenenti ad ogni singola varietà, contengano impurità o grane rotte od imperfette.*

(Cass. Pen., 13 giugno 1961, Carnesalini, in <<Rep. Foro It.>>, 1962, 1131-1132, 148-149)

9. *Allo scopo di garantire la genuinità del prodotto e insieme la fiducia degli acquirenti, la L. 18 marzo 1958, n.325, nell'art. 2 classifica le varietà di riso in quattro gruppi, uno dei quali è denominato <<fino>>; nell'allegato 1 D.P.R. 1° novembre 1959, emanato in esecuzione di detto art. 2, nel gruppo <<fino>> sono comprese le varietà <<colosso>>, <<gigante Vercelli>> e <<razza 77>>; ognuna di queste varietà si distingue dalle altre per caratteristiche particolari; onde il non attenersi, nell'applicazione ed interpretazione delle suindicate norme, alle diversità di denominazione, che corrispondono alle caratteristiche proprie di ciascuna varietà, ed il non tenerle distinte si risolvono in violazioni di legge ed integrano le contravvenzioni di cui agli artt. 5 e 14 L. 18 marzo 1958, n.325.*

(Cass. Pen., 10 aprile 1963, Ferrarotti, in <<Rep. Foro It.>>, 1964, 1081, 67)

10. *Non può ritenersi responsabile di violazione della norma di cui all'art. 6 L. 18 marzo 1958, n. 325 il commerciante che abbia posto in vendita un certo quantitativo di riso, con la indicazione <<riso sottotipo>> seguita immediatamente dalla semplice indicazione numerica di una percentuale; anche se non sia stato usato il termine <<rottura>>, questa indicazione non può infatti essere riferita che al grado di rottura della merce, cioè all'unica percentuale di cui la legge prescrive la specificazione.*

(Cass. Pen., 14 gennaio 1964, Grandi, in <<Rep. Foro It.>>, 1964, 1081, 68)

11. *Il divieto stabilito nell'art. 6, 2° comma, L. 18 marzo 1958, n.325, di porre in vendita, vendere o comunque immettere al consumo, anche quale sottotipo, riso avente una percentuale di rottura superiore al dodici per cento di peso, si riferisce al prodotto confezionato in imballaggi originali sigillati a norma dell'art.5, per l'evidente ragione che il contenuto sfugge al diretto controllo dell'acquirente.*

*La vendita al dettaglio di riso sfuso, anche con percentuale di rottura superiore al dodici per cento, rimane consentita, a termini del successivo art. 7, purchè il prodotto sia presentato con apposito cartello indicante il prezzo, il gruppo di appartenenza, la varietà e, per i casi previsti dall'art. 6, anche la qualifica di <<riso sottotipo>> e la percentuale di rottura.*

(Cass. Pen., Sez. III, 15 luglio 1966, Esposito, in <<Mass. Dec. Pen.>>, 1966, 996)

12. *Anche nei reati contravvenzionali è necessaria l'esistenza della colpa, avendo natura eccezionale la responsabilità a titolo obiettivo; la violazione dell'art.6 L. 18 marzo 1958, n.325 può essere commessa soltanto da colui il quale è a conoscenza delle impurità contenute dal riso, che trovasi chiuso in scatole sigillate, e non dal commerciante, esulando in costui, ogni elemento colposo e trovandosi nella errata convinzione che il riso corrisponda alle indicazioni scritte sulle scatole; pertanto non commette reato colui il quale pone in vendita del riso, da lui acquistato in*

*scatole già confezionate, recanti la dicitura <<Superfino Arborio>> e risultato poi contenente il 23 per cento di disformità naturale.*

(Pret. Treviglio, 16 novembre 1960, Bellomo, in <<Rep. Foro It.>>, 1960, 1015, 70)

*13. Il commerciante al dettaglio che, nel porre in vendita riso sfuso sottotipo, abbia omissso di apporre sui recipienti il cartello indicante la qualità deteriore del prodotto, deve essere ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dagli artt. 7 e 14, 2° comma L. 18 marzo 1958, n. 325, e non già della contravvenzione prevista dagli artt. 6 e 14, 1° comma stessa legge, i quali si riferiscono, invece, al proposito che venga posto in vendita in involucri originali e sigillati.*

(Cass. Pen., 2 marzo 1962, Palermo, in <<Giust. Pen.>>. 1963, II, 18)

*14. Nel caso di vendita di riso sfuso senza il cartello con le prescritte indicazioni in violazione dell'art. 7 L. 18 marzo 1958, n. 325, non può disporsi la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 61 R.D. n. 2033 del 1925, non essendo sufficiente il rinvio alle disposizioni di detto decreto per quanto non espressamente disposto (art. 8 L. 1958); nella specie non si verifica infatti tale condizione perchè la L. Del 1958 ha previsto la pena accessoria della pubblicazione e della affissione della sentenza di condanna e ne ha delimitato la sfera di applicazione alle violazioni degli artt. 11, 12, 13 e 14, 1° comma senza prevedere quella dell'art. 7 soprariferito.*

(Cass. Pen., 18 maggio 1964, Incalza, in <<Rep. Foro It.>>. 1964, 1082, 70)

*15. Il dettagliante, il quale omette, nel porre in vendita riso sfuso sottotipo, di apporre il cartello con le indicazioni prescritte nell'art. 7 L. 18 marzo 1958, n. 325, fra le quali quella relativa alla qualità del riso e alla percentuale di rottura, commette il solo reato di cui al detto art. 7 e non anche quello preveduto dall'art. 6 della stessa legge.*

(Cass. Pen., 16 marzo 1962, Greco, in <<Rep. Foro It.>>, 1962, 1132, 154)

*16. Alla condanna per la contravvenzione di cui all'art. 14, L. 18 marzo 1958, n. 325, sul commercio interno del riso, non segue la pena accessoria della interdizione dall'esercizio del commercio, non essendo detta pena, stabilita in via generale dall'art. 19 cod. pen. solo per i delitti, prevista dalla citata legge; nè l'interdizione può essere applicata con riferimento alle norme del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, in quanto la legge n. 325 richiama tale decreto solo per ciò che attiene alle disposizioni sull'esercizio della vigilanza.*

(Cass. Pen., 25 gennaio 1961, Cupido, in << Giust. Pen.>>, 1961, II, 722)